



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 33 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/52 CC NAS RG del 17.02.2014

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/52 CC NAS RG del 17.02.2014, ore 15,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria, effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al pari grado BELLADONNA Gaetano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 16.02.2014 ore 09,00 presso il BAR all'insegna "PASSION CAFE", sito a Modica(RG), Via Nazionale Modica Ispica, n.° 1/N1, del quale è titolare il Sig. MODICA Massimo, nato a Modica il 27.10.1978 ed ivi residente in via Sorda Sampieri n.° 46/B;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "avere omesso di dare preventiva comunicazione, all'Autorità Sanitaria della variazione apportata alla ragione sociale della ditta che gestisce l'attività in esame al fine di aggiornare la D.I.A. n.° M090126 del 21.02.2011 intestata alla ditta VI.MA. di CIVELLO Vincenzo e MODICA Massimo s.n.c. variata a favore della ditta VI.MA di Modica Massimo & C. s.a.s.";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 03.03.2014, ore 18,00 al Sig. MODICA Massimo, nella qualità di titolare e legale responsabile del BAR "PASSION CAFE", sito a Modica in via Nazionale Modica Ispica, n.° 1/N1, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che la notifica detta è regolarmente avvenuta a cura del M.Capo Nobile Antonio del NAS, nonostante, come dichiarato nella relata di notifica, il trasgressore "si rifiuta di firmare ma ne accetta la copia";

Atteso che il trasgressore nei termini sopra detti non ha effettuato il pagamento della sanzione né ha inteso esercitare la facoltà di presentare scritti difensivi avverso il verbale di contestazione avendo comunque ricevuto copia del verbale;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. MODICA Massimo, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

il trasgressore non ha ottemperato ad una precisa disposizione di legge introdotta dalla normativa europea (art. 6 del Reg. 852/04) che è costituita dalla procedura di notifica/registrazione di tutte le imprese alimentari, finalizzata alla programmazione dell'attività di vigilanza ufficiale.

Lo scopo di tale procedura è permettere alle autorità competenti di conoscere il numero, l'ubicazione e la tipologia degli stabilimenti alimentari, al fine di permettere l'esecuzione dei controlli ogni qualvolta giudicato necessario. Il trasgressore non ha minimamente contestato la violazione allo stesso riferita, tenendo, invece, un atteggiamento non collaborativo con le istituzioni ancora allorquando non intende sottoscrivere la *relata* di notifica del verbale in questione.

La sanzione va pertanto applicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento dell'ASP che così dispone: *"Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%"*;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. MODICA Massimo, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (euro milleduecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.200,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.266,00 (euro milleduecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

È fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **MODICA Massimo**, nato a Modica il 27.10.1978, residente a Modica in Via Sorda Sampieri n.° 46/B, nella qualità di titolare e legale responsabile del BAR "PASSION CAFE", sito in Modica, via Nazionale Modica Ispica n.° 1/N1;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 26 GIU. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato